



**CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L'ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI PER LA REVISIONE DELLA CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT DEL SITO DI RETE NATURA 2000 SIC-ZPS IT3260017 "COLLI EUGANEI – MONTE LOZZO – MONTE RICCO".**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_, presso la sede della Regione Veneto – Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio

Tra

L'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, con sede \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, P.I. / C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato ai fini del presente atto dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_o delegato a stipulare il presente atto con \_\_\_\_\_

E

La Regione Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata ai fini del presente atto dall'Ing. Roberto Casarin nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), in qualità di Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, anche in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, a stipulare il presente atto;

PREMESSO CHE:

I) La Regione Veneto, nell'ambito delle proprie competenze per l'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000, ha avviato numerosi progetti per la realizzazione della cartografia tematica degli habitat naturali e seminaturali e degli habitat di specie relativamente ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. 357/1997;

II) la Giunta Regionale con deliberazioni n. 4110 del 30.12.2002 e n. 4359 del 30.12.2003 ha affidato al CINSA l'incarico di definire una metodologia secondo le specifiche tecniche fornite dalla Regione Veneto, finalizzata alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione della rete Natura 2000 e alla definizione delle aree interessate da habitat e habitat di specie prioritarie;

III) la Giunta Regionale con le deliberazioni n. 3873 del 13.12.2005 e n. 4441 del 30.12.2005 ha approvato gli esiti dell'incarico di cui al punto II, tra cui la cartografia degli habitat del sito SIC e ZPS IT3260017 "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco", e ha fissato le Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie per la realizzazione del programma relativo all'intero territorio regionale;

IV) la Giunta Regionale con la deliberazione n. 1066 del 17 aprile 2007 ha approvato l'aggiornamento delle "Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto" che costituiscono allegato alla presente convenzione;

V) la Giunta Regionale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha conferito all'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei l'incarico per la revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie del SIC e ZPS IT3260017 "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco", secondo i termini, le modalità e il compenso indicati nella presente convenzione, incaricando il Segretario all'Ambiente e Territorio anche in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000 della relativa sottoscrizione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 – Individuazione delle parti e premessa.**

L'individuazione delle parti, la premessa e l'allegato fanno parte integrante del presente contratto.

**ART. 2 - Oggetto.**

Con la presente convenzione l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei è incaricato della revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie alla scala 1:10.000 e con approfondimenti anche a scala di maggior dettaglio, e della stima dello stato di conservazione

degli stessi, in relazione al sito SIC e ZPS IT3260017 "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco".

L'incarico dovrà essere espletato secondo le Specifiche tecniche allegate alla presente convenzione e con il coordinamento regionale di cui all'articolo 3.

**ART. 3 - Coordinamento regionale.**

Al fine della realizzazione delle attività previste all'articolo 2 il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi provvederà al coordinamento generale del lavoro.

La Regione Veneto tramite il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma di lavoro di cui alle allegate Specifiche tecniche, entro i limiti stabiliti dai costi complessivi e dai tempi di esecuzione, qualora nel corso dello svolgimento del lavoro si rendesse necessario assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti.

La Regione effettua ogni 30 giorni una verifica del lavoro svolto sulla base della presentazione di una relazione in cui l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei dichiara le attività svolte e lo stato di avanzamento raggiunto.

**ART. 4 - Struttura e referenti scientifici.**

Per il buon esito dell'incarico di cui all'ART. 2 l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei si impegna a garantire una struttura operativa comprendente competenze scientifiche afferenti all'area della fitosociologia, della zoologia e dei sistemi informativi territoriali applicati agli ecosistemi.

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei si impegna a comunicare il nominativo dei referenti scientifici responsabili per materia.

**ART. 5 - Durata dell'incarico.**

L'espletamento dell'incarico di cui all'art. 2 della presente convenzione e la consegna degli elaborati di cui alle Specifiche Tecniche allegate, dovranno essere effettuate dall'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei entro il 31.12.2008.

**ART. 6 - Compenso e modalità di erogazione.**

Il compenso regionale per la realizzazione dell'attività di cui all'ART. 2 è fissato in Euro 6.000,00, comprensivo di I.V.A. e ogni altro onere fiscale o accessorio, se dovuto, ed è corrisposto all'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei.

Potrà essere corrisposto un anticipo fino al 50% dell'importo complessivo sulla base della presentazione di specifica richiesta accompagnata da idonea documentazione sull'attività svolta, previa emissione di parere favorevole da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.

Il saldo verrà corrisposto successivamente alla consegna degli elaborati e di una relazione finale con la quale il soggetto beneficiario dichiara la conclusione dei lavori e previa emissione di parere favorevole in ordine alla regolarità esecutiva da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.

I versamenti saranno effettuati sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ della Banca \_\_\_\_\_ - Agenzia \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_, intestato a \_\_\_\_\_, a seguito della presentazione di regolare fattura o altra richiesta di pagamento che dovrà essere citata nella causale del pagamento.

**ART. 7 - Proprietà del risultato finale.**

In seguito all'avvenuto saldo delle competenze, la documentazione ed i risultati dell'incarico affidato resteranno di proprietà della Regione Veneto.

In ogni occasione nella quale la Regione Veneto farà riferimento a risultati ottenuti nella presente convenzione citerà il nome dei Ricercatori incaricati insieme a quello dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei.

**ART. 8 - Riservatezza.**

L'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei si impegna a pretendere che il proprio personale e/o professionista incaricato dello svolgimento dell'attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti considerati riservati dal committente, o interessati da licenze d'uso, dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell'ambito del presente accordo.

**ART. 9 - Proroga.**

Il termine per l'espletamento dell'incarico è perentorio. Potrà essere concessa una sola proroga motivata da parte del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio.

**ART. 10 – Recesso.**

In caso di inadempimento del soggetto incaricato di cui all'art. 2 agli obblighi previsti nella presente convenzione, la Regione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione e di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto erogato, fatto salvo l'obbligo di corrispondere il compenso per le attività di cui all'art. 2 regolarmente svolte ed utilizzabili dalla Regione stessa.

**ART. 11 - Controversie.**

La Regione Veneto e il soggetto incaricato di cui all'art. 2 concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del contratto.

In mancanza di accordo ogni controversia che dovesse sorgere sull'applicazione della presente convenzione sarà differita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da un rappresentante dell'Amministrazione, da un rappresentante del Soggetto incaricato e da un terzo membro incaricato concordemente dalle parti o, mancando tale accordo, nominato dal Presidente del Tribunale o, nel caso fosse costituita, dalla Camera Arbitrale territorialmente competente che lo presiede.

Le spese per la costituzione e il funzionamento del Collegio Arbitrale verranno anticipate dalla parte che chiede l'intervento e cadranno sul soccombente.

**ART. 12 - Accettazione.**

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento dell'incarico o degli obblighi da essa derivanti.

**ART. 13 - Disposizioni finali.**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO REGIONALE  
ALL'AMBIENTE E TERRITORIO  
Ing. Roberto Casarin

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_